

Compilazione del quadro CE (ex quadro CR) per i crediti d'imposte pagate all'estero (a cura del Dott. Alessio Pistone)

In base al decreto internazionalizzazione (art. 15, D.Lgs. n. 147/2015), a partire dal periodo d'imposta 2015, tutti i contribuenti utilizzano il quadro CE in luogo del quadro CR. Qualora siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa sia redditi diversi da quelli d'impresa, deve essere compilato il quadro CE, utilizzando due righe distinti.

Nel quadro CE di UNICO 2016 Persone fisiche il contribuente interessato deve indicare il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero; tale quadro, infatti, è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta pagata, al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 TUIR. In base all'art. 15, D.Lgs. n. 147/2015 - decreto Internazionalizzazione, al fine del credito d'imposta, a partire dal periodo d'imposta 2015, tutti i contribuenti, (anche quelli che hanno prodotto all'estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa), utilizzano il quadro CE, in luogo del quadro CR.

Qualora siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa deve essere compilato il quadro CE, utilizzando due distinti righe della sezione I-A:

- uno riservato all'esposizione dei redditi diversi da quelli di impresa;
- uno riservato all'esposizione dei redditi d'impresa.

Quali imposte indicare nel quadro CE

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione oppure - nel caso di opzione di cui all'art. 165, comma 5, TUIR - entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Le imposte pagate in acconto non possono essere indicate nel quadro CE di UNICO 2016 Persone Fisiche perché **si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili**; di conseguenza non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Come si compone il quadro CE

Il quadro CE si compone di tre sezioni:

- la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, comma 1, TUIR e del credito d'imposta internazionalizzazione;
- la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui all'art. 165, comma 6, TUIR e dell'eventuale credito spettante;
- la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui i righe presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Sezione I

Credito d'imposta ex art. 165, comma 1, TUIR e credito d'imposta internazionalizzazione

In tale sezione devono essere indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione (o entro il termine di cui all'art. 165, comma 5, TUIR) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Per poter usufruire del credito d'imposta ex art. 165, comma 1, TUIR e del credito d'imposta internazionalizzazione è necessario compilare:

- sia la sezione I-A riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'importo teoricamente spettante del credito d'imposta di cui all'art. 165, comma 1, TUIR e del credito d'imposta internazionalizzazione.
- sia la sezione I-B riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Sezione I-B art.165, comma 1 Determinazione del credito d'imposta	CE4	Anno	Totale cat. 1) o col. 13 sez. I-A riferite allo stesso anno		Copienza nell'imposta netta		Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	
		1	2	3	4	5	6	7
	CE5	1	2	3	4	5	6	7
Sezione II-B art.165, comma 6 Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione	CE9	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua	
		1	2	3	4	5	6	7
			Denominazione controllata estera		Codice identificativo estero			
	CE10	1	2	3	4	5	6	7
Sezione II-C art.165, comma 6 Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni	CE11	Codice Stato estero	Denominazione controllata estera	Codice identificativo estero				
		1	2	3				
				8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
		CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	1	2	3	4	5
		CE13	Eccedenza d'imposta estera					
		CE14	Residuo d'imposta nazionale					
	CE15	Residuo d'imposta estero						
Casi particolari <input type="checkbox"/> segue				3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
		CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	6	7	8	9	
		CE13	Eccedenza d'imposta estera					
		CE14	Residuo d'imposta nazionale					
		CE15	Residuo d'imposta estero					
		CE16		Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	
			1	2	3	4		

Sezione II

Credito d'imposta ex art. 165, comma 6, TUIR

La sezione II é riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, TUIR. Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo, in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti, fino all'ottavo.

SEZIONE II Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir	1	2	3	4	5	6			
	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta			
			,00	,00	,00	,00			
	Imposta lorda		Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale presadanti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa			
	7	8	9	10	11				
	,00	,00	,00	,00	,00				
	Sezione II-A Dati relativi alla determinazione del credito	CE6		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
		12	13	14	15	16			
		,00	,00	,00	,00	,00			
		Credito già utilizzato		Denominazione controllata estera	Codice identificativo estero				
17	18	19							
,00									

Sezione III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel quadro CE, ai sensi dell'art. 165, commi 1 e 6, TUIR nonché dell'art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righe da CE6 a CE8, della sezione II-A. Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Sezione III Riepilogo	CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 147/2015	,00
	CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
	CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. II-A	,00
	CE26	Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 - CE25)	,00